

Circolare di approfondimento n. 22 del 30 marzo 2022

**APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO  
NUOVE REGOLE AMMINISTRATIVE**  
(Determinaz. direttoriale n. 172999/RU del 01.06.2021 – Circ. A.D.M. n. 3 del 03.02.2022)

L'esercente di un pubblico esercizio nel quale sono installati apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, qualora ne siano proprietari, sono tenuti a procurarsi un nuovo titolo autorizzativo per la messa in esercizio degli stessi.

**PER QUALE TIPOLOGIA DI APPARECCHI**

Gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro sono quelli evidenziati dall'art. 110 comma 7 del Tulpis:

- *lett. a): apparecchio di tipo elettromeccanico, privo di monitor, attraverso il quale il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, il premio, consistente in prodotti di piccola oggettistica, non convertibile in denaro o scambiabile con premi di diversa specie, il cui valore non è superiore a venti volte il costo della partita – es. gru o pesche di abilità;*
- *lett. c): apparecchio basato sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuisce premio, per il quale la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore – es. videogiochi;*
- *lett. c bis): apparecchio meccanico o elettromeccanico differente dagli apparecchi di cui ai punti precedenti, attivabile con moneta, gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento e che può distribuire tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita – es. calciobalilla, flipper;*
- *lett. c ter): apparecchio meccanico o elettromeccanico, per il quale l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo – es. biliardi senza gettoniera.*

**LE NUOVE REGOLE AMMINISTRATIVE**

Per gli apparecchi di cui sopra e:

- **già esistenti e dotati di nulla osta/titolo autorizzativo antecedente all'anno 2003;**

oppure:

- **prodotti o importati a decorrere dal 1° giugno 2021.**

è previsto l'obbligo per il proprietario/possessore di richiedere un nuovo nella osta (o titolo autorizzativo) al fine di poterli mantenere in esercizio.

## **SCADENZA DELLA RICHIESTA**

La richiesta del nuovo nulla osta/titolo autorizzativo deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite l'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli A.D.M., **entro e non oltre il 30.04.2022.**

Dal primo maggio in pratica, gli apparecchi privi del nuovo nulla osta/nuovo titolo autorizzativo non potranno essere installati negli esercizi e pertanto dovranno essere rimossi pena:

**> sanzione amministrativa fra € 5.000,00 ed € 50.000,00!**

## **COME REGOLARIZZARE LA PROPRIA POSIZIONE**

Viste le spropositate sanzioni previste per chi si farà trovare in fallo dal primo maggio prossimo, invitiamo i clienti interessati a comunicare al ns referente Emanuele Galdenzi esclusivamente all'indirizzo [e.galdenzi@eusebiassociati.it](mailto:e.galdenzi@eusebiassociati.it) :

- *il numero e la tipologia di apparecchi da intrattenimento di cui sono diretti "proprietari";*
- *conferimento di specifico incarico allo Studio per l'espletamento della suddetta richiesta telematica di nuovo nulla osta/titolo autorizzativo.*

Festini Fabrizio

[f.festini@eusebiassociati.it](mailto:f.festini@eusebiassociati.it)

3338738201